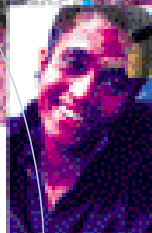
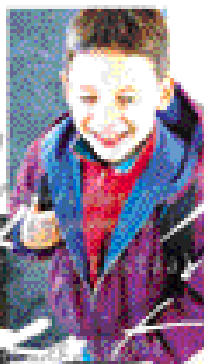
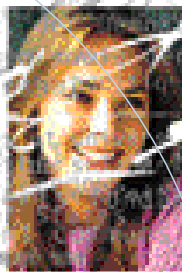




## CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA



1. L'Unione si fonda sul rispetto della dignità umana, dei diritti, dell'autonomia e dell'uguaglianza. Essa si fonda sui principi di libertà, democrazia, regola di diritto, pluralismo, non discriminazione, solidarietà e rispetto per la diversità. I suoi valori sono i valori comuni di tutti i popoli europei.



Iniziativa comune del Parlamento europeo, Commissione europea e Governo italiano  
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
e con Poste Italiane



Il presente opuscolo riprende il testo integrale della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea quale firmata e proclamata dai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in occasione del Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000.

La Carta è il risultato di una procedura originale, mai utilizzata prima a livello comunitario, che può così riassumersi:

- > il Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) conferisce mandato a una Convenzione di redigere un progetto,
- > la Convenzione si costituisce nel dicembre 1999 ed adotta il progetto il 2 ottobre 2000,
- > il Consiglio europeo di Biarritz (13-14 ottobre 2000) approva all'unanimità il progetto e lo trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione,
- > il Parlamento europeo lo approva il 14 novembre 2000 e la Commissione il 6 dicembre 2000,
- > a nome delle loro istituzioni i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione firmano e proclamano la Carta a Nizza il 7 dicembre 2000.



Charter  
hart

Fur  
Droit  
ghe  
la me n t a u x

Europe  
de l'Union Européenne



La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea riprende in un testo unico, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, l'insieme dei diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei nonché di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione.

Tali diritti sono raggruppati in sei grandi capitoli:

- > Dignità
- > Libertà
- > Eguaglianza
- > Solidarietà
- > Cittadinanza
- > Giustizia

Essi si basano in particolare sui diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, le tradizioni costituzionali degli Stati membri dell'Unione europea, la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori nonché dalle altre Convenzioni internazionali cui aderiscono l'Unione europea o i suoi Stati membri.

Il Consiglio europeo di Nizza si è impegnato a proseguire il dibattito sullo status definitivo da conferire alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, ossia sulla sua eventuale inclusione nel trattato sull'Unione europea.





# { Dichiarazioni

**dei presidenti del Consiglio europeo,  
del Parlamento europeo e della Commissione  
sulla Carta dei Diritti fondamentali**

**Jacques Chirac, Presidente del Consiglio europeo**

"È un testo che farà storia perché enuncia per la prima volta i valori, i principi, i diritti fondamentali in cui si riconoscono i quindici popoli dell'Unione, e li propone a coloro che aspirano a unirsi a loro."

(Biarritz, 14 ottobre 2000)

**Nicole Fontaine, Presidente del Parlamento europeo**

"Firmare vuol dire impegnarsi. Che tutti i cittadini dell'Unione sappiano che d'ora innanzi la Carta sarà la legge dell'Assemblea. Essa sarà il nostro riferimento in ogni atto del Parlamento che avrà un nesso diretto o indiretto con i cittadini di tutta l'Unione."

(Nizza, 7 dicembre 2000)

**Romano Prodi, Presidente della Commissione**

"Per la Commissione, la proclamazione segna l'impegno delle istituzioni a rispettare la Carta in tutte le azioni politiche dell'Unione. I cittadini possono contare sulla Commissione per farla rispettare."

(Nizza, 7 dicembre 2000)



Nicolas Sarkozy



Barack Obama



# { Preambolo

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea





per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.



# Dignità }

## **Articolo 1. Dignità umana**

> La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

## **Articolo 2. Diritto alla vita**

> Ogni individuo ha diritto alla vita.

> Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

## **Articolo 3. Diritto all'integrità della persona**

> Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

> Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

## **Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti**

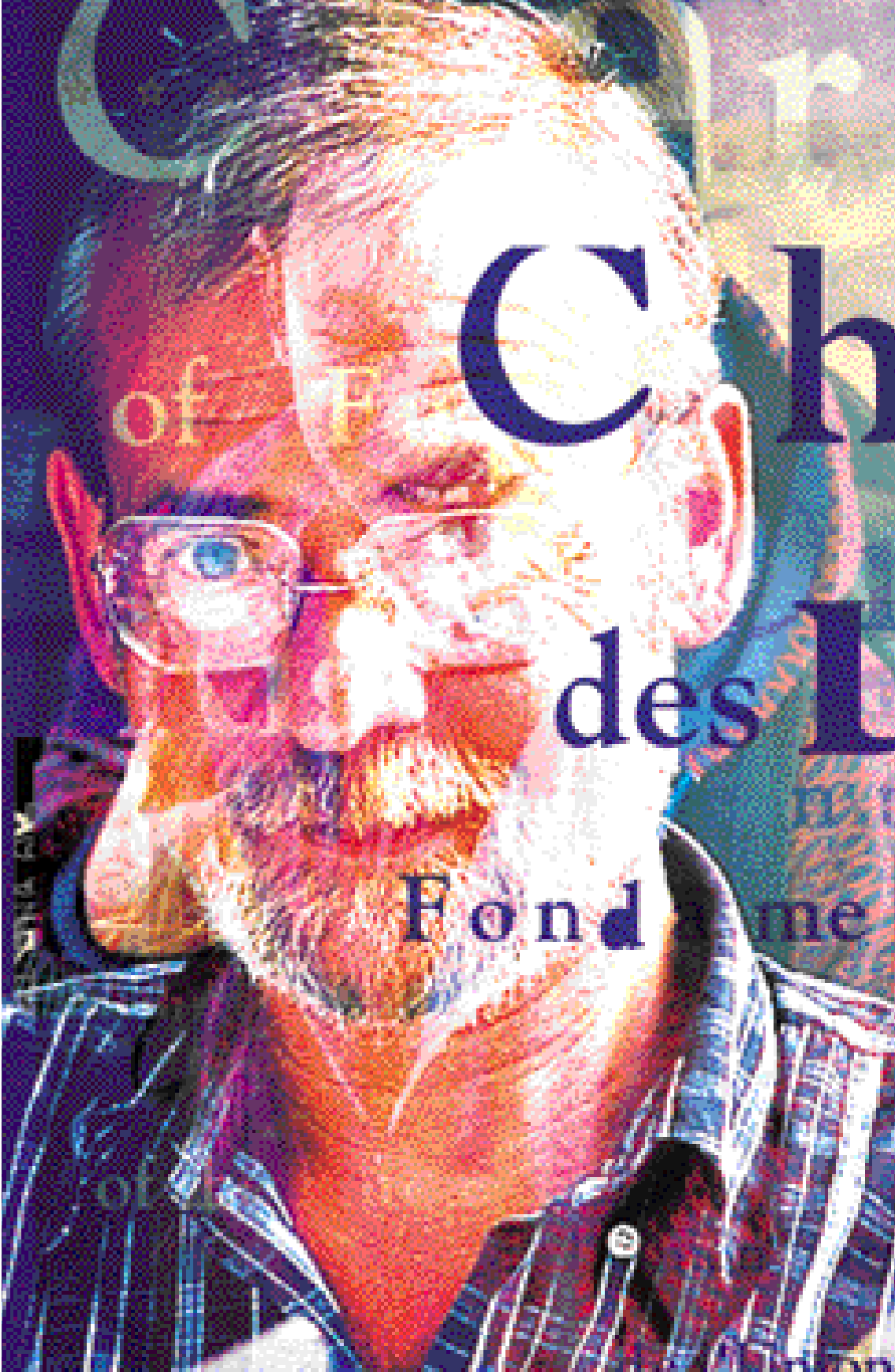
> Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

## **Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato**

> Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

> Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

> È proibita la tratta degli esseri umani.



ch

des L

Fond me



# Libertà }

## **Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza**

> Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

## **Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare**

> Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

## **Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale**

> Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

> Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

> Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

## **Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia**

> Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

## **Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione**

> Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

> Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.





### **Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione**

- > Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
- > La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

### **Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione**

- > Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
- > I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

### **Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze**

- > Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

### **Articolo 14. Diritto all'istruzione**

- > Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
- > Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
- > La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

### **Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare**

- > Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
- > Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.



> I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

### **Articolo 16. Libertà d'impresa**

> È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

### **Articolo 17. Diritto di proprietà**

> Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

> La proprietà intellettuale è protetta.

### **Articolo 18. Diritto di asilo**

> Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

### **Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione**

> Le espulsioni collettive sono vietate.

> Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.



# Uguaglianza }

## **Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge**

> Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

## **Articolo 21. Non discriminazione**

> È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

> Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

## **Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica**

> L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

## **Articolo 23. Parità tra uomini e donne**

> La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

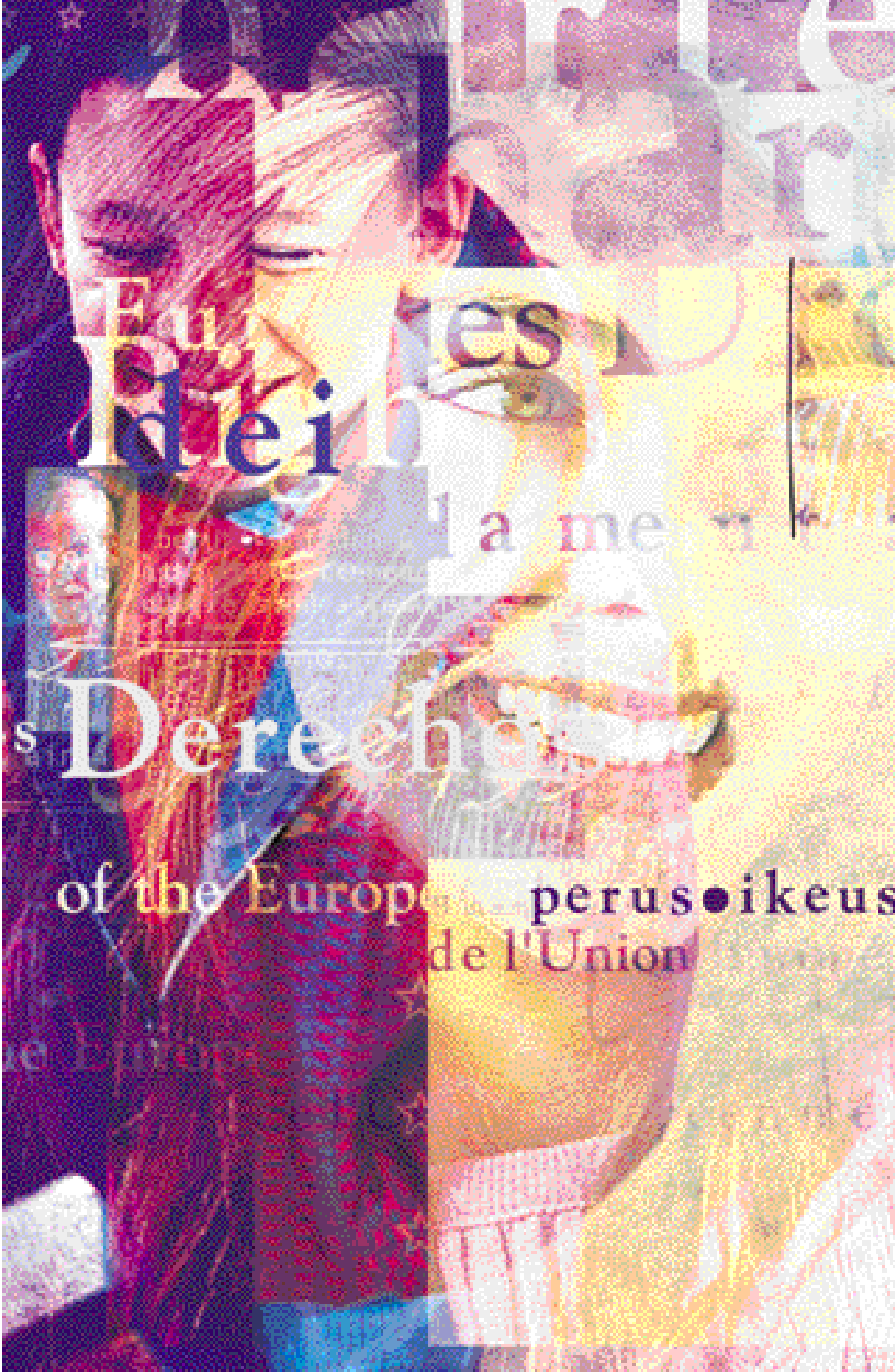
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

## **Articolo 24. Diritti del bambino**

> I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

> In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.





Europe  
Dein

s Derech

of the Europe perus•ikeus  
de l'Union



> Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

### **Articolo 25. Diritti degli anziani**

> L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

### **Articolo 26. Inserimento dei disabili**

> L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.



Cina

ättighetern

Union  
principles  
des communes;  
principles which are common to the

Europeiska  
mens stad



# Solidarietà }

## **Articolo 27. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa**

> Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

## **Articolo 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive**

> I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

## **Articolo 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento**

> Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

## **Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato**

> Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

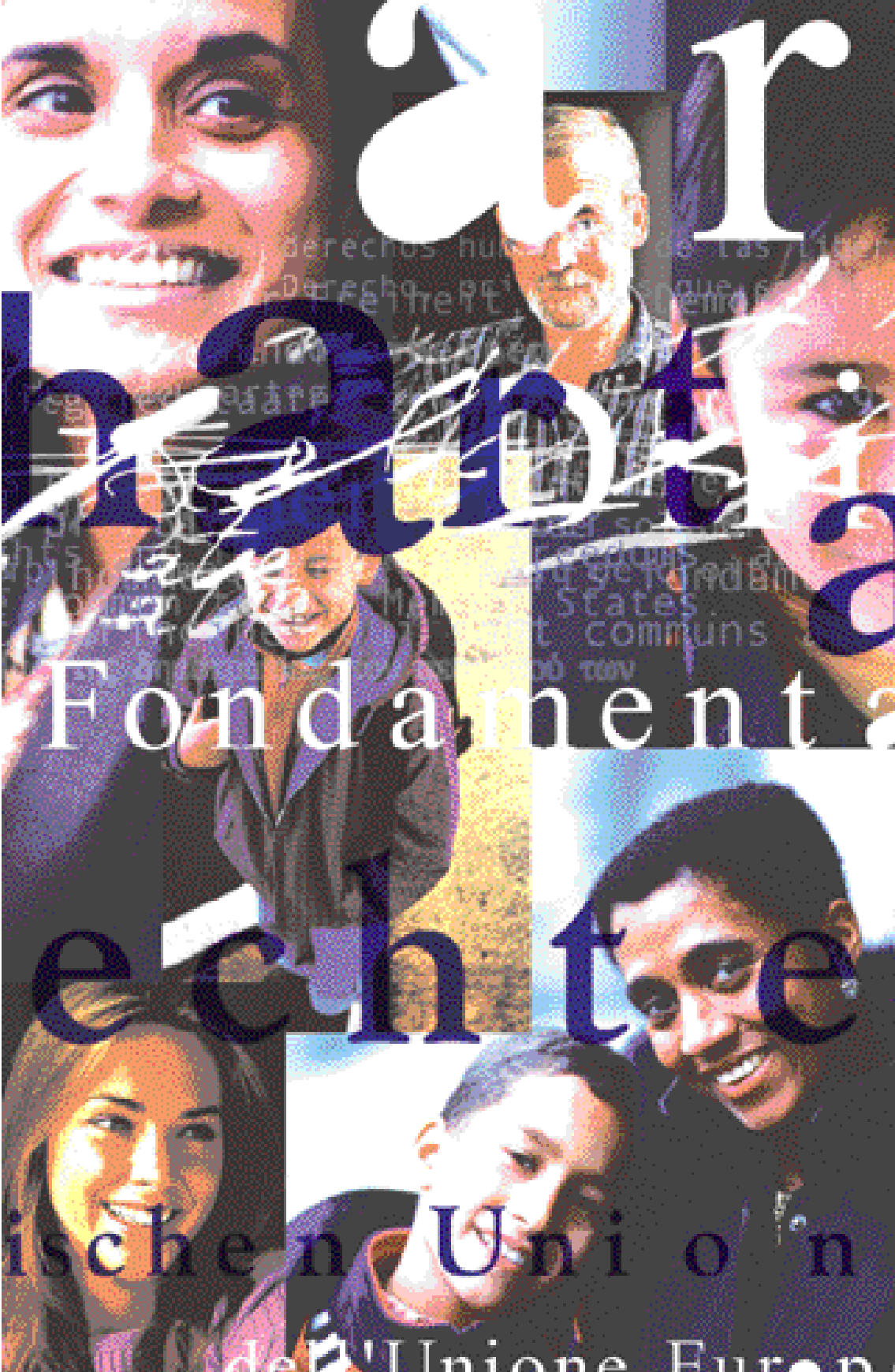
## **Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque**

> Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

> Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

## **Articolo 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro**

> Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.



ar

derechos humanos de las /liber  
Derecho p... que f...  
Feit... f... f...

Human Rights  
Fondamentale  
echte  
ische n

States  
t commun  
ó tou

Union  
der Unione Europe



I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

### **Articolo 33. Vita familiare e vita professionale**

> È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.  
> Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

### **Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale**

> L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.  
> Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.  
> Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

### **Articolo 35. Protezione della salute**

> Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.



### **Articolo 36. Accesso ai servizi d'interesse economico generale**

> Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

### **Articolo 37. Tutela dell'ambiente**

> Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

### **Articolo 38. Protezione dei consumatori**

> Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.



# Cittadinanza }

## **Articolo 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo**

> Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

> I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

## **Articolo 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali**

> Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato..

## **Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione**

> Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

> Tale diritto comprende in particolare:

- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

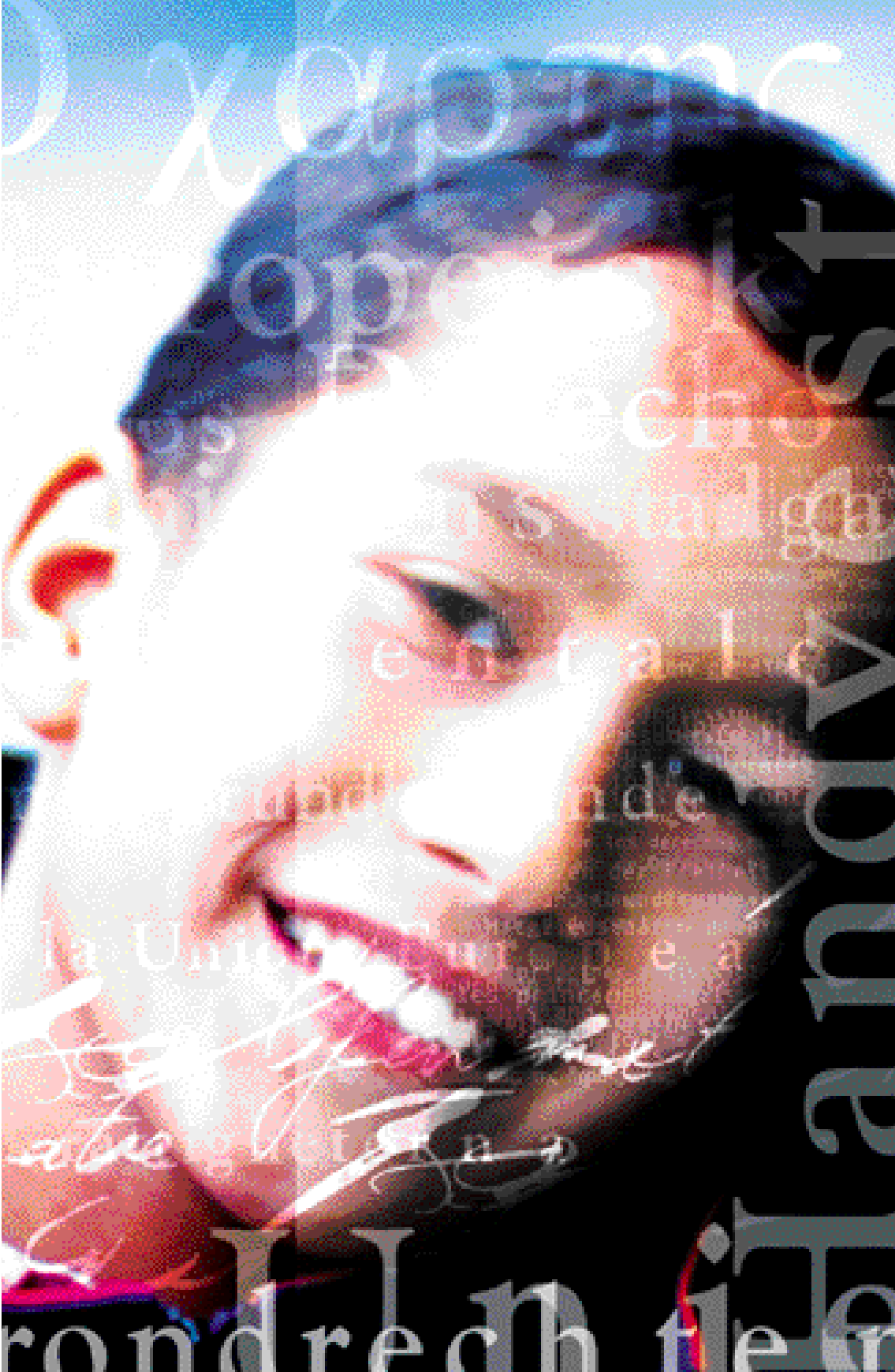
> Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

> Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

## **Articolo 42. Diritto d'accesso ai documenti**

> Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.







### **Articolo 43. Mediatore**

> Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

### **Articolo 44. Diritto di petizione**

> Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

### **Articolo 45. Libertà di circolazione e di soggiorno**

> Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

> La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

### **Articolo 46. Tutela diplomatica e consolare**

> Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

# h a r t

Unions char

# o r o n i

a m e n t a u x

g e n t i g h e d e

perus • ikeuskir

l'Union Européen n e



# Giustizia }

## **Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**

> Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

## **Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa**

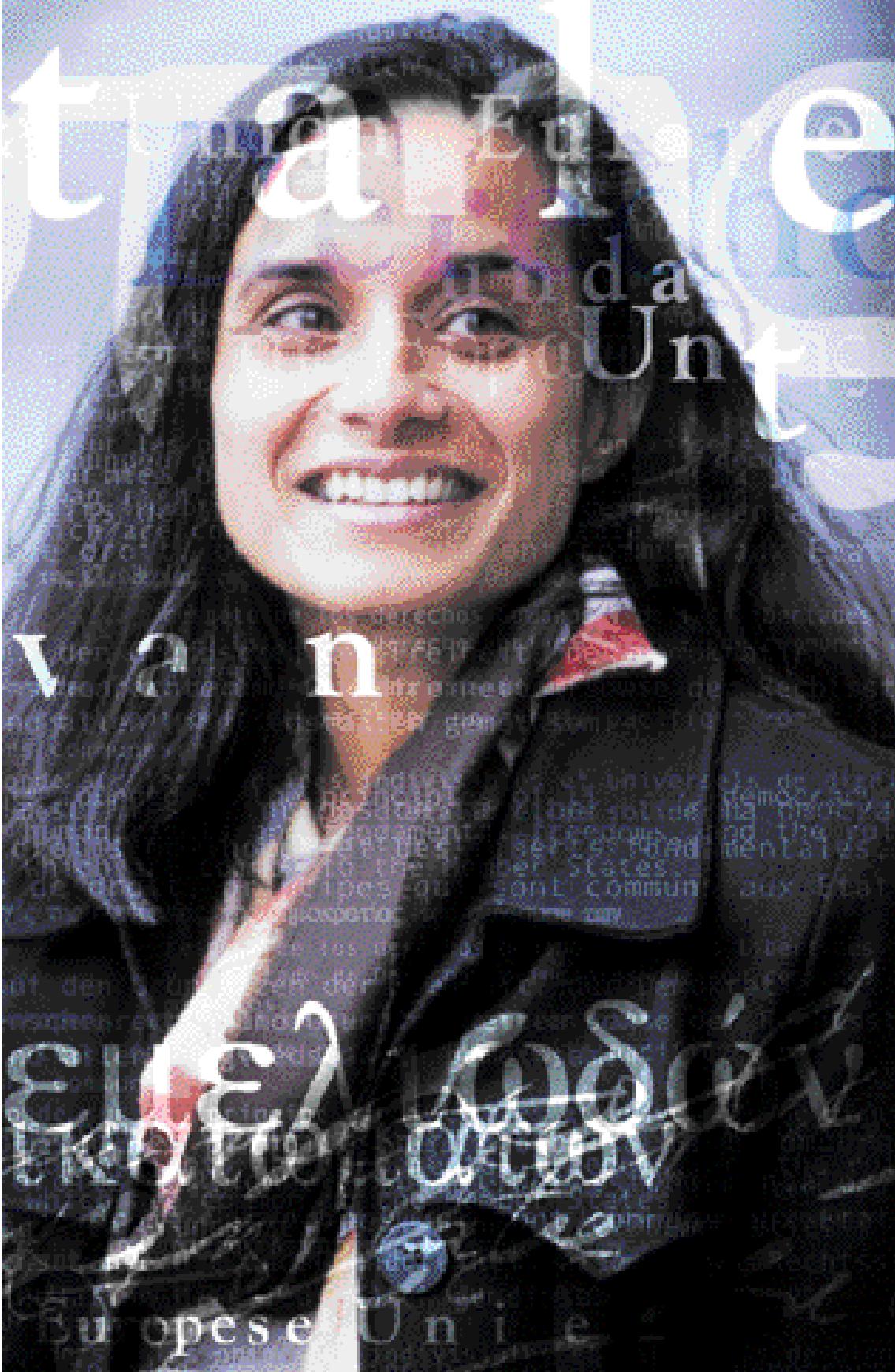
> Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.  
> Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

## **Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene**

> Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.  
Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.  
> Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.  
> Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

## **Articolo 50. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato**

> Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.



transfere

van

ele? *Włodarczyk*

Europea Unie



# Disposizioni } generali }

## **Articolo 51. Ambito di applicazione**

> Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

> La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

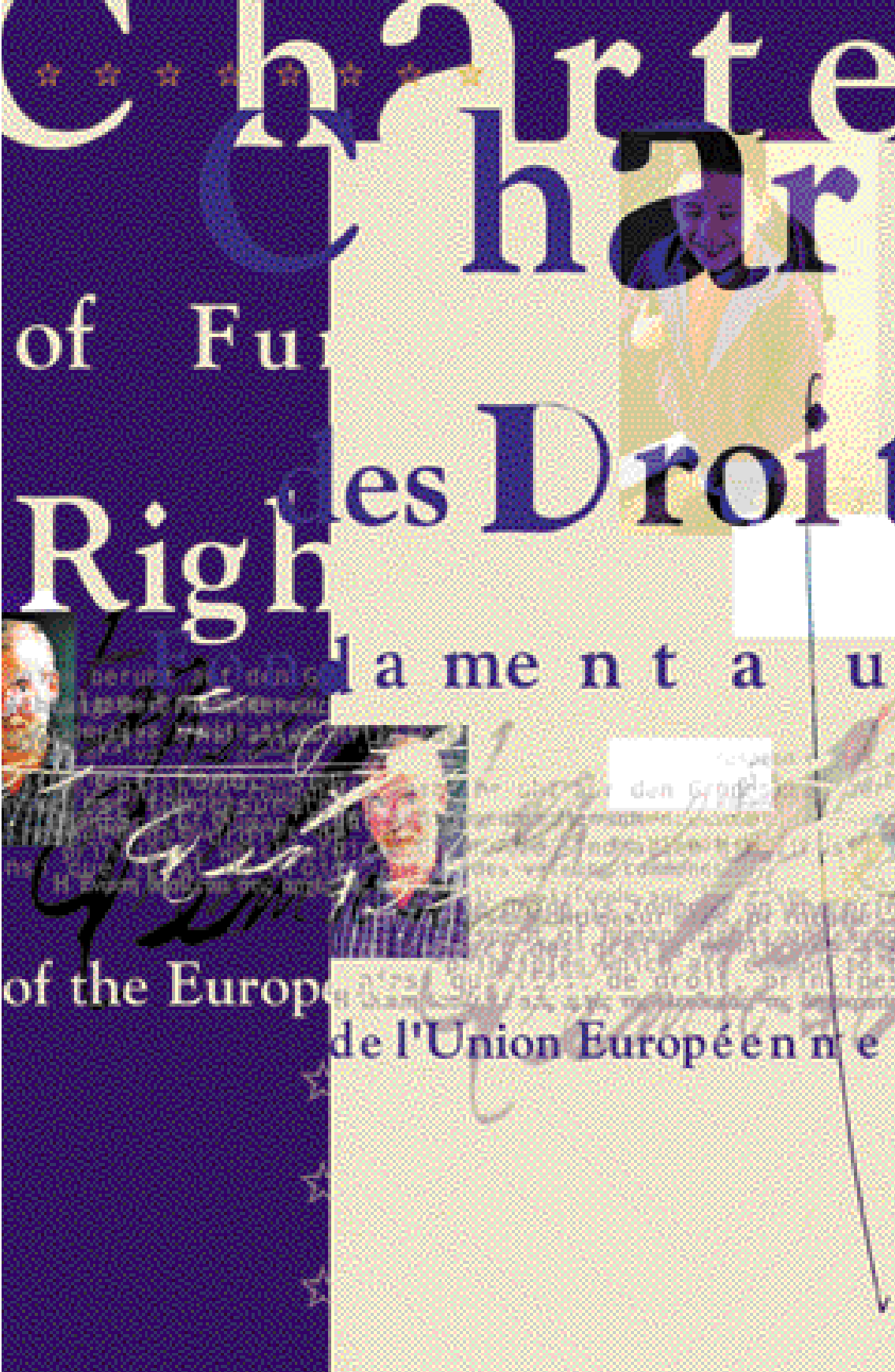
## **Articolo 52. Portata dei diritti garantiti**

> Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

> I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

> Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.



Charter  
of Fundamental  
Rights  
Charte des Droits  
fondamentaux  
de l'Union Européenne



### **Articolo 53. Livello di protezione**

> Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

### **Articolo 54. Divieto dell'abuso di diritto**

> Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.







# { LA CONVENZIONE

## SULLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

La Convenzione sulla Carta dei Diritti fondamentali istituita dal Consiglio europeo di Colonia per elaborare il progetto di Carta era costituita da:

- > 15 rappresentanti dei Capi di Stato e di governo
- > 30 rappresentanti dei parlamenti nazionali
- > 16 rappresentanti del Parlamento europeo
- > 1 rappresentante della Commissione.

La Convenzione era presieduta da Roman Herzog, ex Presidente della Repubblica federale di Germania e della Corte costituzionale di Karlsruhe.

L'Ufficio di presidenza della Convenzione era composto da:

- > Pedro Bacelar de Vasconcelos e Guy Braibant per i rappresentanti dei Capi di Stato e di governo
- > Gunnar Jansson per i rappresentanti dei parlamenti nazionali
- > Íñigo Méndez de Vigo per i rappresentanti del Parlamento europeo
- > António Vitorino rappresentante del Presidente della Commissione

MEMBRI DELLA CONVENZIONE *(in corsivo i membri supplenti)*:

### **Delegazione del Parlamento europeo**

Íñigo MENDEZ DE VIGO, Presidente della delegazione  
Pervenche BERES, Vicepresidente della delegazione  
Sylvia-Yvonne KAUFMANN, Vicepresidente della delegazione  
Georges BERTHU - Jens-Peter BONDE - Charlotte CEDERSCHIÖLD  
Thierry CORNILLET - Andrew DUFF - Ingo FRIEDRICH  
Timothy KIRKHOPE - Jo LEINEN - Johanna MAIJ-WEGGEN  
David MARTIN - Hans-Peter MARTIN - Elena PACIOTTI  
Johannes VOGGENHUBER  
*Teresa ALMEIDA GARRETT - Ieke van den BURG*  
*Alima BOUMEDIENNE-THIERY - Rocco BUTTIGLIONE - Rijk van DAM*  
*Jean-Maurice DEHOUSSE - Pernille FRAHM - Konstantinos HATZIDAKIS*  
*Marie-Thérèse HERMANGE - Ulpu IIVARI - Catherine LALUMIERE*  
*Peter Michael MOMBAUR - Mauro NOBILIA - Reinhard RACK*  
*Graham WATSON - Philip WHITEHEAD*

### **Rappresentanti dei parlamenti nazionali**

Loukas APOSTOLIDIS (GR) - Maria Eduarda AZEVEDO (P) - José BARROS MOURA (P)  
Simone BEISSEL (L) - Anna BENAKI-PSAROUDA (GR) - Lord BOWNESS (UK)  
Tuija BRAX (FIN) - Gabriel CISNEROS (E) - Karel DE GUCHT (B)  
Bernard DURKAN (IRL) - Caspar EINEM (A) - Ben FAYOT (L) - Jürgen GNAUCK (D)  
Wyn GRIFFITHS (UK) - Hubert HAENEL (F) - Ernst HIRSCH BALLIN (NL)  
Gunnar JANSSON (FIN) - Claus Larsen JENSEN (DK) - Roger LALLEMAND (B)

François LONCLE (F) - Göran MAGNUSSON (S) - Andrea MANZELLA (I)  
Piero MELOGRANI (I) - Jürgen MEYER (D) - Desmond O'MALLEY (IRL)  
Harald OFNER (A) - Michiel PATIJN (NL) - Jordi SOLÉ TURA (E)  
Lars F. TOBISSON. (S) - Ulla TØRNAES (DK)  
*Peter ALTMAIER (D) - Nicole AMELINE (F) - Furio BOSELLO (I)*  
*Willi BRAUNEDER (A) - David CHIDGEY (UK)*  
*Pia CHRISTMAS-MØLLER (DK) - Alicia DE CASTRO MASAVEU (E)*  
*Marie-Madeleine DIEULANGARD (F) - Martin EATON (UK)*  
*Fred ERDMAN (B) - Knud Erik HANSEN (DK) - Michael HOLOUBEK (A)*  
*The Baroness HOWELLS of St. Davids (UK) - Erik JURGENS (NL)*  
*Kenneth KVIIST (S) - Johannes LEPPÄNEN (FIN) - Paschal MOONEY (IRL)*  
*Jacky MORAEI (B) - Gerrit Jan van OVEN (NL) - Riitta PRUSTI (FIN)*  
*Ingvar SVENSSON (S) - Madeline TAYLOR QUINN (IRL)*  
*Maria Pia VALETTO BITELLI (I) - Wolf WEBER (D)*

### **Rappresentanti personali dei Capi di Stato e di governo degli Stati membri**

Roman HERZOG (D) - Presidente della Convenzione  
Pedro BACELAR DE VASCONCELLOS (P) - Guy BRAIBANT (F)  
Jean-Luc DEHAENE (B) - Lord GOLDSMITH QC (UK) - Frits KORTHALS ALTES (NL)  
Paul-Henri MEYERS (L) - Heinrich NEISSER (A)  
Paavo NIKULA (Chancelier de la justice) (FIN) - Michael O'KENNEDY (IRL)  
Erling OLSEN (DK) - George PAPADIMITRIOU (GR) - Stefano RODOTÀ (I)  
Alvaro RODRIGUEZ-BEREJO (E) - Daniel TARSCHYS (S)  
*Bernard BOT (NL) - Erik DERYCKE (B) - Miguel DE SERPA SOARES (P)*  
*Miguel DOSSI (A) - Jacqueline DUTHEIL de la ROCHÈRE (F)*  
*Martin EATON (UK) - Mahon HAYES (IRL) - Tyge MANN (DK)*  
*Lars MAGNUSON (S) - Holger ROTKIRCH (FIN)*  
*Francisco SANZ GANDASEGUI (E)*

### **Rappresentanti della Commissione**

António VITORINO (Commissario) - *David O'SULLIVAN (Segretario generale)*

OSSERVATORI

### **Corte di giustizia delle Comunità europee**

Siegbert ALBER (Avvocato generale) - Vassilios SKOURIS (Giudice)

### **Comitato delle regioni**

Albert BORE - Claude du GRANRUT

### **Comitato economico e sociale**

Renate HORNUNG-DRAUS - Roger BRIESCH - Anne-Marie SIGMUND

### **Mediatore**

Jacob SÖDERMAN

### **Consiglio d'Europa**

Marc FISCHBACH (Giudice) - Hans Christian KRÜGER (Segretario generale aggiunto)  
*Alexander BARTLING - Johan CALLEWAERT*

\* I membri supplenti sono indicati in corsivo.

## **PARLAMENTO EUROPEO**

[www.europarl.eu.int](http://www.europarl.eu.int)

### **Ufficio per l'Italia**

Via IV Novembre, 149

I - 00187 Roma

Tel.: (39) 06 699 501

Fax: (39) 06-699 50 200

E-mail: [eproma@europarl.eu.int](mailto:eproma@europarl.eu.int)

Internet: [www.europarl.eu.int](http://www.europarl.eu.int)

### **Antenna di Milano**

Corso Magenta, 59

I - 20123 Milano

Tel.: (39) 02 48 18 645

Fax: (39) 02 48 14 619

E-mail: [epmilano@europarl.eu.int](mailto:epmilano@europarl.eu.int)

Internet: [www.europarl.eu.int](http://www.europarl.eu.int)

## **COMMISSIONE EUROPEA**

[europa.eu.int/comm](http://europa.eu.int/comm)

### **Rappresentanza in Italia**

Via IV Novembre, 149

I - 00187 Roma

Tel.: (39) 06 699 991

Fax: (39) 06 679 16 58

E-mail: [burrom@cec.eu.int](mailto:burrom@cec.eu.int)

Internet: [www.comeur.it](http://www.comeur.it)

### **Rappresentanza a Milano**

Corso Magenta, 59

I - 20123 Milano

Tel.: (39) 02 467 51 41

Fax: (39) 02 481 85 43

E-mail: [antmil@cec.eu.int](mailto:antmil@cec.eu.int)

Internet: [www.uemilano.it](http://www.uemilano.it)

**Parlamento europeo:** <http://www.europarl.eu.int/charter>

**Consiglio dell'Unione europea:** <http://ue.eu.int/df>

**Commissione europea:**

[http://europa.eu.int/comm/justice\\_home/unit/charte/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_en.html)

<http://europa.eu.int/futurum>

<http://www.cartadeidiritti.net>

